

DAI COMUNI

INAMMISSIBILE SOLO IL RICORSO DI FAIB

SOLO QUELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BENZINAI PERCHÉ I GIUDICI NON HANNO RICONOSCIUTO NELLA FAIB UN INTERESSE CONCRETO

Il Tar boccia il distributore low-cost Annullato il permesso di costruire

Il Comune aveva l'obbligo di fare un piano per la localizzazione degli impianti

- SARZANA -

IL DISTRIBUTORE low cost nell'area ex Garaventa non può essere aperto. Il Tar della Liguria ha infatti dichiarato nullo il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Sarzana alla società Talea Spa, perché non poteva emanare il titolo edilizio senza una pianificazione di settore. E quel poco che è stato realizzato dovrà essere demolito. Il Comune infatti aveva l'obbligo, in base ad una legge regionale, di programmare gli impianti di carburante sul territorio. Ma non l'ha fatto. Ora i benzinai che avevano un interesse concreto all'impugnativa e si erano appellati al Tar contro l'atto del Comune, difesi dall'avvocato Daniele Granara, possono tirare un bel sospiro di sollievo. Nella sentenza i giudici evidenziano che sia la legge regionale sia la Deliberazione regionale n.27 /2009 «...non frustra la libertà economica, bensì ne assicura un armonioso sviluppo in uno con la tutela del territorio e dell'ambiente». Insomma la mancanza di



DISTRIBUTORE I benzinai in piazza Matteotti durante la protesta per l'apertura dell'impianto low cost (foto d'archivio)

un programma /piano «in spregio alla normativa regionale e il rilascio di titoli unitari, non ledono meramente un diffuso interesse urbanistico, ma si ripercuotono sull'aspetto imprenditoriale dei distributori esistenti nel comune di Sarzana e nei comuni limitrofi». Un'altra questione affrontata dai giudici riguarda il problema dell'approfondi-

mento urbanistico, dove questo distributore andava collocato. Da rilevare nei riferimenti fatti dai magistrati che quell'impianto particolare si colloca «in un zona di pericolosità idraulica, anche media ed elevata qualificata dal piano di bacino in parte P13A e in parte P14. A tale qualificazione il piano di bacino fa discendere una serie di regole detta-

te in termini prevenzione dai rischi di esondabilità esistenti in zona». Ma i giudici hanno tirato le orecchie anche all'Autorità di bacino che «ha svolto una mera verifica in astratto, non in concreto, che oltretutto non trova riscontro nei fatti in quanto, in parte qua, l'intervento ricade in aree qualificate diversamente, soggette a rischio anche ele-

IL RISCHIO IDRAULICO Un altro aspetto esaminato dai giudici è la pericolosità dell'area per l'intervento

vato. Il difetto di istruttoria e la violazione della disciplina connessa al piano di bacino appaiono acclamate». E in ultimo: benché il Comune non abbia adempiuto all'obbligo di piano rimangono efficaci le regole del piano regolatore. E Sarzana dispone che nelle aree agricole e forestali «sono assentibili le sole opere di edificazione strumentali alla produzione agricola e forestale».

